

STATUTO  
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
DENOMINATA  
"LA CONVENTICOLA DEGLI ULTRAMODERNI"  
Titolo I  
Costituzione e scopi

**Art. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

E costituita l'Associazione Culturale "LA CONVENTICOLA DEGLI ULTRAMODERNI" per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci. E' una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2 - SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE**

Agenza D'Associazione ha sede in Roma (RM), Via di Porta Labicana n.32. L'assemblea ordinaria dei soci può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanza in ogni località italiana ed estera.

I trasferimenti di sede legale non necessitano di modifiche statutarie. Le Sedi periferiche, sono una estensione operativa delle attività dell'Associazione sul territorio. La loro apertura è decisa dall'Assemblea dei Soci. In ogni sede territoriale viene designato dal Consiglio Direttivo, tra i Soci, un Responsabile, che ne assume la responsabilità operativa e gestionale.

**Art. 3 - PRINCIPI CARDINE**

L'associazione è retta dai principi di solidarietà e democrazia.

L'associazione assume a principi cardine del proprio ordinamento i seguenti:

- a) È esclusa qualsiasi limitazione con riferimento alle condizioni economiche o discriminatorie di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- b) L'ordinamento è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con elettività delle cariche sociali;
- c) L'obbligo di destinazione dei proventi di qualsiasi natura alle attività statutariamente previste;
- d) L'assenza di fini di lucro;
- e) L'esclusione espressa di ripartire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette;

**Art. 4 - FINALITA'**

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- a. Diffusione della cultura artistica in tutte le sue espressioni e valorizzazione delle attività artigianali e artistiche locali;
- b. Diffusione e promozione della cultura sportiva in generale, ed in particolare nelle discipline della danza moderna classica, popolare e contemporanea, e delle discipline acrobatiche.
- c. L'associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, eventi e manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci e tesserati se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati
- d. Organizzare incontri, convegni, mostre, serate musicali, spettacoli di danza, spettacoli musicali, eventi musicali, teatrali, manifestazioni ed eventi culturali, di singoli artisti e di gruppi, anche con la collaborazione di altre autorità, enti ed associazioni; viaggi, soggiorni ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il perseguimento delle finalità sociali;
- e. Corsi di strumenti musicali e di canto individuali e collettivi, corsi di teoria musicale, storia musicale, musicoterapia, corsi di teatro, danza, cinema, cultura e storia dello spettacolo, organizzare tour italiani e internazionali con artisti italiani e stranieri;
- f. Editare pubblicazioni a mezzo stampa e su ogni altro supporto;
- g. Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale a scopo di autofinanziamento, come a titolo meramente esemplificativo la somministrazione di alimenti e bevande, il tutto purchè in maniera accessoria rispetto all'attività istituzionale sociale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.

**Art.5 - LA DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

#### Art.6 -IMEZZI ECONOMICI

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, persone fisiche e non;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### Art. 7 - I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

I soci si dividono in Soci Fondatori e Ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa e di eventuali contributi aggiuntivi.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo o il Presidente entro trenta giorni dalla richiesta d'iscrizione comunicherà l'eventuale rifiuto senza alcun obbligo di giustificazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea dei soci.

#### ART.8 - QUOTA SOCIALE

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

#### Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

soci aderenti all'associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo;

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere assembleari, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

#### Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE/ DECADENZA/DECESSO/INDEGNITA'DEL SOCIO

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;

- b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per indegnità (riconosciuta dall'Assemblea dei soci)
- e) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## *Titolo II*

### *Organi dell'associazione*

#### Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art.12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta

all'anno-per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto con assemblea straordinaria;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con assemblea straordinaria.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione ma almeno un'ora dopo. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

#### Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è dichiarata valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o presenti.

#### Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita o consegnata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del

Presidente vale doppio.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### Art.15 - I L PRESIDENTE

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale..

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

#### Art. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio di Direzione, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre compete al Segretario la stesura di tutti i documenti relativi all'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione e gli altri libri associativi; - Il Segretario cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; - Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che

gli sono affidate dal Consiglio di Direzione. - Il Segretario, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio di Direzione, e si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

#### Art.17 - IL TESORIERE

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione. Redige l'inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione; - Il Tesoriere su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi; Il Tesoriere può assumere obblighi di spesa con l'avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio di Direzione. - Predisporre annualmente il rendiconto consuntivo e delinea le linee guida di quello preventivo. Detti rendiconti vengono condivisi in sede di Consiglio di Direzione ed approvati, periodicamente, dall'Assemblea dei Soci. La funzione di Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

#### Art. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori, se eletto, dura in carica cinque anni, ed è composto da un numero massimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Direzione, anche fra i non soci. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

### *Titolo III*

#### *Patrimonio sociale*

#### Art. 19 - I L PAT R I M O N I O

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Per la destinazione di entrate di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve o di capitale, occorre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

#### Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono

l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Arenzia,

#### Art. 21 FUTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### *Titolo IV*

#### *Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali*

#### Art. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

*Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.*